

Legge federale sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI

del 18 marzo 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 2004¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 giugno 1992² sull'assicurazione militare

Art. 81 cpv. 2

² Il Consiglio federale può trasferire la gestione dell'assicurazione militare all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

Art. 82 Finanziamento

¹ La Confederazione assume le spese dell'assicurazione militare nella misura in cui non siano coperte dai premi degli assicurati e dai proventi del regresso.

² Se l'assicurazione militare è gestita dall'INSAI, la Confederazione rimborsa all'INSAI le prestazioni assicurative e le spese amministrative che non sono coperte dai premi degli assicurati e dai proventi del regresso.

³ Gli importi rimborsati all'INSAI non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 82a cpv. 2

² Se l'assicurazione militare è gestita dall'INSAI, le domande di risarcimento conformemente all'articolo 78 LPGa devono essere fatte valere presso l'INSAI, che pronuncia con decisione formale.

¹ FF 2004 2493

² RS 833.1

2. Legge federale del 20 marzo 1981³ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 67 Gestione dell'assicurazione militare

¹ Se, in virtù dell'articolo 81 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992⁴ sull'assicurazione militare (LAM), il Consiglio federale gli trasferisce la gestione dell'assicurazione militare, l'INSAI gestisce l'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica con contabilità separata.

² L'INSAI organizza l'assicurazione militare in modo ch'essa possa eseguire i suoi compiti conformemente alla LAM e sia garantito l'allestimento di rapporti annuali e di statistiche secondo l'articolo 77 LPG⁵.

3. Legge federale del 28 giugno 1967⁶ sul Controllo federale delle finanze

Art. 19 cpv. 1

¹ Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze:

- a. la Banca nazionale svizzera;
- b. l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.

II

¹ Nelle seguenti disposizioni l'espressione «Ufficio federale dell'assicurazione militare» è sostituita con l'espressione «assicurazione militare»:

- a. articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 2000⁷ sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri;
- b. articolo 148*b* capoverso 3 lettera a e articolo 148*d* capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995⁸;
- c. articolo 73 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 2002⁹ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
- d. articolo 24 capoverso 2 lettera f della legge federale del 12 giugno 1959¹⁰ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare;
- e. articolo 80 capoverso 2 lettera c della legge del 6 ottobre 1995¹¹ sul servizio civile;

³ RS **832.20**

⁴ RS **833.1**

⁵ RS **830.1**

⁶ RS **614.0**

⁷ RS **235.2**

⁸ RS **510.10**

⁹ RS **520.1**

¹⁰ RS **661**

¹¹ RS **824.0**

- f. articolo 13a capoverso 3 della legge federale del 19 marzo 1976¹² sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

² Nell'articolo 147 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 l'espressione «alle unità amministrative dell'assicurazione militare, della statistica federale», è sostituita con l'espressione «all'assicurazione militare e alle unità amministrative della statistica federale».

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005

Il presidente: Bruno Frick

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 18 marzo 2005

La presidente: Thérèse Meyer

Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 luglio 2005.¹³

² La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2005.

27 aprile 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹² RS 974.0

¹³ FF 2005 2045

